



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE**

Agli Uffici di Staff del Capo Dipartimento

Agli Uffici di Staff del Capo del C.N.VV.F.

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali VV.F.

Ai Comandi VV.F.

OGGETTO: Cap. 1859 P.G. 01 – Sorveglianza sanitaria del personale del C.N.VV.F. – Prescrizione di accertamenti sanitari “extra protocollo”.

In relazione a quesiti pervenuti dal territorio sulla tematica in argomento - in ultimo con la nota DIR-CAL prot. n. 21499 del 15/11/2023 - finalizzati ad ottenere chiarimenti sugli oneri di spesa riguardanti gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio “extra protocollo” richiesti dai Medici incaricati a seguito delle visite mediche periodiche presso le U.S.T. R.F.I. territorialmente competenti, o nell’ambito dei giudizi di idoneità psico-fisica al servizio del personale, tenuto conto dell’interesse generale dell’argomento si forniscono le seguenti disposizioni attuative.

Ai sensi dell’art. 2.3 della vigente convenzione stipulata tra questa amministrazione e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato, ogni ulteriore esame clinico, strumentale e di laboratorio “extra protocollo” che si rende necessario a seguito degli accertamenti effettuati per il libretto individuale sanitario e di rischio – qualora indispensabile per la definizione dell’idoneità del dipendente – può essere richiesto dai Medici incaricati a tempo determinato e, previa autorizzazione dei Dirigenti medici di questo Dipartimento, prenotabile ai sensi della convenzione con onere di spesa a carico dell’amministrazione.

Relativamente agli accertamenti sanitari prescritti dal Medico competente ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in quanto richiesti nel contesto dell’idoneità alla mansione in ottemperanza ad una specifica disposizione di legge, non è necessario acquisirne la preventiva autorizzazione, a meno che non si tratti di protocollo diagnostico complesso o esteso a più lavoratori e non espressamente previsto dalla norma, pertanto contraddistinto da elementi di discrezionalità che giustificano la necessità di acquisire anche nei riguardi dell’attività del Medico competente l’appropriatezza prescrittiva, formulata dai Dirigenti medici di questa amministrazione o, per specifica competenza, da parte dell’Ufficio per la medicina del lavoro e la formazione sanitaria di questo Dipartimento.

Al di fuori dell’ambito di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, di accertamenti diagnostici finalizzati prettamente a definire l’idoneità al servizio d’istituto, la richiesta di accertamenti sanitari riguardanti l’ambito assistenziale e la medicina preventiva deve essere attuata dai Medici dell’amministrazione notificando al diretto interessato - e suo tramite al Medico di Medicina Generale (c.d. medico curante) - il sospetto diagnostico o la diagnosi clinica, nonché gli eventuali accertamenti medici ritenuti più opportuni, dando così avvio alla tutela che il S.S.N. garantisce in materia di



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE**

prevenzione, assistenza, diagnosi, cura e riabilitazione. Resta inteso che in tale evenienza il medico dell'amministrazione è comunque tenuto ad acquisire nel contesto del Libretto individuale sanitario e di rischio del dipendente l'esito dell'iter clinico attuato.

Nel caso in cui nel corso dell'attività di sorveglianza sanitaria del personale del C.N.VV.F. sia ravvisato il dubbio sulla persistenza del requisito psico-fisico di idoneità al servizio d'istituto (anche ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 29 ottobre 2019), o un rischio concreto per il dipendente o terzi nell'espletamento delle mansioni di lavoro, il medico dell'amministrazione è tenuto a dare avvio all'istruttoria di accertamento medico legale collegiale dell'idoneità presso la Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio. Nelle more dell'accertamento sanitario, il medico è tenuto a esprimersi sulla temporanea inidoneità, assoluta o parziale, al servizio d'istituto. La C.M.O. potrà chiedere al dipendente l'effettuazione di accertamenti diagnostici, da eseguire presso struttura sanitaria pubblica o accreditata dal S.S.N., per i quali l'interessato ha facoltà di inoltrare alla propria sede di servizio l'istanza di rimborso della spesa sostenuta.

Ciò considerato, l'effettuazione di accertamenti diagnostici "extra protocollo" rispondente alle fattispecie precedentemente delineate viene attuata, con onere di prenotazione da parte dell'amministrazione, esclusivamente per le prestazioni erogabili presso strutture sanitarie con le quali è stato preventivamente stipulato specifico accordo (da redigere previo parere autorizzativo degli Uffici centrali di questo Dipartimento). Ogni altro accertamento sanitario da eseguire presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate dal S.S.N. deve essere prenotato e gestito dai diretti interessati.

In riferimento, infine, a quesiti riguardanti la legittimità o meno del termine temporale di presentazione degli accertamenti sanitari, così come talvolta indicato nelle prescrizioni, si informa che nell'ambito dell'autonomia professionale del medico il termine per l'effettuazione di accertamenti diagnostici può essere ritenuto consentito e lecito, in quanto finalizzato a circoscrivere nel tempo stabilito il rischio clinico/lavorativo.

Considerato l'interesse generale della materia in trattazione, si chiede di assicurare la massima diffusione a tutto il personale.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)**

FIRMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE